

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2085

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROMANO

Introduzione dell'articolo 610-*bis* del codice penale, concernente il delitto di riduzione in stato di subalternità

*Presentata l'11 ottobre 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il termine « plagio », meglio conosciuto come manipolazione mentale, indica una serie di processi che mirano alla distruzione parziale o totale della personalità di un individuo al fine di indurlo ad aderire a una certa ideologia o a certi dettami, spesso riconducibili alle pressioni esercitate da un particolare gruppo d'interesse ideologico.

In alcune situazioni tali sistemi inducono la persona a rimuovere buona parte delle proprie esperienze passate per essere poi sostituite e indottrinate con nuove teorie.

Nelle organizzazioni settarie, il plagio avviene attraverso successive fasi di indottrinamento ed anche attraverso l'allontanamento dell'individuo dal proprio ambiente sociale, allontanamento che avviene in maniera progressiva e comunque senza che gli affetti più prossimi se ne possano rendere conto in maniera immediata.

Il soggetto dunque si trova da solo a subire pressioni psicologiche e non è più in grado di gestire le relazioni esterne, finendo per mettere in discussione, così, la veridicità degli insegnamenti ricevuti in passato.

Nell'ordinamento italiano manca una legge che punisca il plagio, in quanto la legge che lo prevedeva è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 9 aprile 1981.

Il reato era previsto dall'articolo 603 del codice penale, e veniva punito con una pena dai 5 ai 15 anni di reclusione.

Questo articolo conteneva, tuttavia, un difetto, in quanto la sua formulazione era stata ritenuta indeterminata nei casi in cui non fosse specificata la condotta del reato, dal momento che la norma non chiariva se la « schiavizzazione » dovesse avvenire attraverso atti materiali o con attività psichiche; la norma infine prevedeva che la condotta dovesse provocare un totale stato di

soggezione, e non anche parziale, escludendo così molte delle ipotesi che potevano verificarsi.

La presenza di un numero sempre crescente di vittime coinvolte in tali situazioni impone pertanto di reintrodurre una legge sul plagio che non si presti a dubbi interpretativi e non offra speculazioni di carattere ideologico o religioso.

Una legge sul plagio dovrebbe anche salvaguardare l'autorealizzazione, la libera espressione della persona e la propria autodeterminazione evitando che possano essere introdotte nel nostro sistema norme che, in qualche modo, comprimano la libertà di associazione.

La violenza, infatti, si può manifestare attraverso molteplici fattispecie: fisica, verbale, morale, psicologica.

Quest'ultima, in particolare, è molto insidiosa, perché avviene in maniera subdola, ingannevole, a volte addirittura all'insaputa della stessa vittima, la quale si accorge di essere stata oggetto di soprusi altrui solamente dopo molto tempo.

La subalternità è un processo lento, che passa attraverso l'isolamento e la messa in dubbio delle capacità della vittima; arriva dopo la persuasione, la manipolazione e, a volte, la coercizione; spesso sfocia in abuso fisico o psichico. Quando una persona, la vittima, percepisce di non avere più il potere di modificare l'ambiente circostante, entra in una condizione chiamata « impotenza opprressa »: si tratta di uno stato di completa passività e di incapacità di trovare soluzioni che impedisce di sottrarsi alla violenza, stante l'impossibilità di chiedere semplicemente aiuto.

Si tratta di un rapporto di dominazione del soggetto « attivo » su quello « passivo », tale da comportare il totale assorbimento del secondo nella sfera d'influenza del primo in conseguenza di specifiche e reiterate attività di quest'ultimo, nonché la separazione del soggetto passivo dal contesto sociale in cui ha vissuto o, comunque, da qualsiasi contesto sociale da lui autonomamente scelto.

Il totale stato di soggezione si risolve pur sempre ed univocamente in una preclusione e in un impedimento alla prose-

cuzione o all'instaurazione di rapporti autonomi tra il soggetto passivo e i terzi.

Si tratta, quindi, di garantire che il rapporto tra il soggetto attivo e il soggetto passivo non diventi tale da impedire che il soggetto passivo possa verificarlo consciamente alla luce di altri rapporti.

Si tratta di garantire il diritto di informazione previsto dall'articolo 21 della Costituzione, al fine di consentire al soggetto passivo di formare il proprio pensiero attingendo a informazioni provenienti da diverse fonti, anziché essere costretto a dipendere dal soggetto attivo.

Per la prima volta la Corte di cassazione, con la sentenza del 26 maggio 1961, accoglieva un ricorso per mancanza di motivazione sull'affermazione della responsabilità dell'imputato, dichiarando esplicitamente la natura psichica del reato di plagio e dei suoi elementi costitutivi.

La Suprema Corte precisava che « sul piano giuridico, tale delitto si concretizza nella cosciente e volontaria instaurazione, con qualunque mezzo attuata, di un assoluto dominio psichico, ed eventualmente fisico, su di una persona, nella negazione della sua personalità per effetto della soppressione della libertà nelle essenziali sue manifestazioni; la libertà nella sua stessa originaria essenza, nei fattori dinamici, nel potere di influsso, nella facoltà di critica e di scelta, di ricerca e di decisione, di coscienza e di volontà. Tali facoltà, che ineriscono all'attività psichica, possono venire lese non solo mediante mezzi fisici che determinino conseguenze organiche, ma anche mediante mezzi psichici che inducano situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in certo modo alle neurosi e dipendenti da meccanismi meramente psichici, provocati da un'azione psichica esterna.

L'azione delittuosa si realizza anche quando l'agente aggredisce la sfera psichica di altra persona in modo da annullare la di lei personalità, sostituendovi la propria, sottraendole ideali, propositi, e imponendole i propri, disgregando ogni consapevolezza della propria individualità, facendone un cieco seguace del proprio volere, delle proprie idee, un automa privo di ogni facoltà di critica, soggiogato dalla più forte

volontà di chi lo guida in un mondo non suo, le cui idee sono accettate come l'unica possibilità di espandere la propria personalità». Formalmente il reato in esame appare come un reato a condotta libera, distinto da quello di riduzione in schiavitù o in condizione analoga. Secondo quanto in precedenza esposto, questo potrebbe essere attuato con mezzi psichici. L'effetto dell'attività psichica potrebbe essere non già quello di ridurre un individuo in stato di incapacità d'intendere o di volere (previsto espressamente nell'articolo 613 del codice penale), bensì quello di ridurre la vittima da persona capace a persona in totale stato di soggezione.

La *ratio* della presente proposta di legge nasce dalla necessità di colmare la lacuna lasciata dall'abrogazione dell'articolo 603 del codice penale che puniva chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in stato di soggezione.

L'articolo fu annullato dalla sentenza della Corte costituzionale in quanto puniva

chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, lasciando alla discrezionalità del giudice l'individuazione in concreto della fattispecie dolosa.

Tuttavia si ritiene che questo vuoto normativo non possa essere colmato dall'esistenza delle norme che puniscono la riduzione in schiavitù, il sequestro di persona o la violenza privata, in quanto rimarrebbe escluso da tutela il libero arbitrio del soggetto.

Si rende dunque necessario questo intervento normativo, anche perché in Italia solamente la regione Friuli-Venezia Giulia ha legiferato in materia, con una legge regionale recante norme per il sostegno e la piena libertà intellettuale, morale e psicologica dell'individuo.

Inoltre si ritiene che nell'era delle piattaforme digitali, in cui è molto più semplice adescare soggetti fragili, si avverta ancor di più la necessità di tutelare i soggetti più deboli e facilmente circuibili.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 610-bis. – (*Riduzione in stato di subalterità*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con inganno, violenza o minaccia o abusando dello stato di infermità o di deficienza psichica della vittima, riduce o mantiene taluno in uno stato di soggezione continuativa, tale da escluderne o limitarne grandemente la capacità di autodeterminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Agli effetti del primo comma, lo stato di soggezione continuativa è tale da escludere o limitare grandemente la capacità di autodeterminazione di taluno quando costui è indotto ad assumere comportamenti contrari all'ordine o alla morale della famiglia, anche di fatto, o dell'unione civile, che incidano in modo significativo sull'assistenza materiale, morale e affettiva dei familiari o che siano lesivi della propria integrità fisica, psichica o patrimoniale. Si ha lesione dell'integrità fisica o psichica quando è cagionata una grave o gravissima malattia nel corpo o nella mente, ai sensi degli articoli 583 e 583-bis. Si ha lesione dell'integrità patrimoniale quando è cagionato alla persona un danno economico, tenuto conto della sua condizione e capacità economica.

Agli effetti del primo comma, può costituire minaccia anche la prospettazione di un male di tipo spirituale o religioso, che può verificarsi anche dopo la morte, quantunque indipendente dalla volontà del colpevole.

La pena è aumentata se il fatto è commesso ai danni di un minore di anni diciotto, quando il colpevole è l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di

educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, la pena è aumentata di un terzo; se ne deriva una lesione personale gravissima, la pena è aumentata della metà.

Le pene di cui al presente articolo, aumentate di un terzo, si applicano anche a chiunque promuova, organizzi o finanzi associazioni o gruppi di persone che istigano, nel perseguimento di fini spirituali o religiosi, a commettere delitti di riduzione in stato di subalternità ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0110880\*